

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1538 del 28/03/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GARAVINI LUIGI con sede legale e impianto in Comune di Forlì - Via Palazzina n. 3. Proroga dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009 e s.m.i. ed eliminazione dell'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1590 del 28/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventotto MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **GARAVINI LUIGI** con sede legale e impianto in Comune di Forlì - Via Palazzina n. 3. **Proroga** dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009 e s.m.i. ed eliminazione dell'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- la ditta **GARAVINI LUIGI** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlì - Via Palazzina n. 3**, con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009, come modificata con Delibera di G.P. n. 298/63900 del 29.06.2010, avente validità fino al 31.03.2019;
- la ditta **GARAVINI LUIGI** ha presentato istanza di rinnovo della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, acquisita al PGFC n. 15777 del 03.10.2018, come regolarizzata con documentazione pervenuta in data 11.10.2018 acquisita al PGFC n. 17572 del 11.10.2018 e in data 12.10.2018, acquisita al PGFC n. 17790 del 16.10.2018;
- a decorrere dal 12.10.2019, con nota PGFC n. 17843 del 16.10.2018, è stato avviato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009, come modificata con Delibera di G.P. n. 298/63900 del 29.06.2010, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 **relativa all'impianto in oggetto**;
- con nota pervenuta in data 19.03.2019, acquisita al PG n. 43833 del 19.03.2019, come regolarizzata con documentazione acquisita al PG n. 44997 del 20.03.2019, la ditta **GARAVINI LUIGI**, chiede una proroga di 6 mesi della suddetta **autorizzazione alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in attesa della conclusione del procedimento relativo al rinnovo della stessa, avendo richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste nell'ambito dello stesso;

Premesso altresì che:

- in data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n.69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come "**granulato di conglomerato bituminoso**";

- gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono produrre materiali costituiti da “granulato di conglomerato bituminoso” classificati come “rifiuti cessati” (ex materie prime secondarie), **a partire dal 30/10/2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018;
- a tal fine, il decreto prevede che **entro il 30/10/2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso **devono presentare istanza di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018;
- come comunicato con nota PGFC n. 13300 del 23.08.2018, qualora entro la suddetta data (30/10/2018) non fosse pervenuta alcuna comunicazione di aggiornamento, lo scrivente SAC di Arpae avrebbe provveduto ad avviare d'ufficio il procedimento finalizzato alla modifica dell'iscrizione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02). Gli impianti che non si adeguano al Regolamento in oggetto potranno continuare a svolgere alcune lavorazioni su tali rifiuti ma da esse potranno derivare solo rifiuti e non prodotti, né M.P.S né “rifiuti cessati”, che restano pertanto sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta D.Lgs. n. 152/06.
- la ditta **GARAVINI LUIGI** è stata autorizzata, ad effettuare, tra l'altro, l'attività di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) nell'impianto in oggetto (ciclo B della tabella al punto 14, lett. b dell'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009, come modificata con Delibera di G.P. n. 298/63900 del 29.06.2010);
- entro il suddetto termine (30.10.2018), e comunque ad oggi, non è pervenuta da parte della ditta in oggetto, alcuna istanza di aggiornamento ai sensi del D.M. 69/18;
- **con nota PG n. 45040 del 20.03.2019** lo scrivente SAC ha comunicato alla ditta GARAVINI LUIGI ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.:
 1. l'avvio del procedimento istruttorio della domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, pervenuta via pec in data 19.03.2019, acquisita al PGFC n. 43833 del 19.03.2019, come regolarizzata con documentazione acquisita al PG n. 44997 del 20.03.2019, con cui la ditta **GARAVINI LUIGI** chiede la proroga della suddetta **autorizzazione alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo della stessa;
 2. l'avvio d'ufficio del procedimento istruttorio finalizzato all'aggiornamento dell'autorizzazione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18;
- con la medesima nota è stato chiesto agli Enti in indirizzo, vista l'urgenza di provvedere al rilascio della proroga, di comunicare gli eventuali motivi ostativi entro il 27.03.2019;
- nei tempi fissati, e comunque ad oggi, non sono pervenute dagli Enti sopra indicati comunicazioni in merito a eventuali motivi ostativi al rilascio della proroga;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare la proroga richiesta al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti anche alla luce del procedimento di rinnovo in corso, eliminando contestualmente l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18;

Ritenuto idoneo, in considerazione dei tempi del procedimento di rinnovo, prorogare l'autorizzazione vigente fino al 30.09.2019;

Acquisito al PG n. 48318 del 26.03.2019, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta GARAVINI LUIGI;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Considerato che l'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 dispone quanto segue: *"l'autorizzazione ... è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate"*;

Considerato che la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevede che la durata della garanzia finanziaria sia pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

Ritenuto pertanto necessario che la validità della garanzia finanziaria prestata sull'impianto, in scadenza al 31.03.2021 venga estesa fino al **30.09.2021**, conformemente a quanto prescritto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. 1991/03 e alla proroga rilasciata con il presente atto, oltre ad essere aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento e al nuovo beneficiario - Arpae;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) di prorogare fino al 30.09.2019 la validità della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009, come modificata con Delibera di

G.P. n. 298/63900 del 29.06.2010 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta **GARAVINI LUIGI** relativa all'impianto sito in **Forlì - Via Palazzina n. 3;**

- 2) di modificare, a seguito del mancato adeguamento da parte della ditta al D.M. 69/18, l'autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009, come modificata con Delibera di G.P. n. 298/63900 del 29.06.2010 e s.m.i. sostituendo la riga relativa al ciclo B della tabella contenuta di cui al punto 14, lett. b) dell'autorizzazione stessa, come di seguito indicato:

<i>Ciclo</i>	<i>Sottociclo</i>	<i>Caratteristiche e provenienza dei rifiuti in ingresso e tipologia di cui al D.M. 05.02.98 e s.m.i.</i>	<i>Codici CER</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo gestito annualmente</i>	<i>Capacità istantanea di stoccaggio</i>
Ciclo B	-----	Rifiuto solido costituito da bitume e inerti, derivanti dall'attività di scarifica del manto stradale a freddo (Tipologia 7.6)	170302	R13	5.000 t/a	200 t

- 3) di eliminare la prescrizione n. 14, lett. d) della Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009 e s.m.i.;
- 4) di precisare che i rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano sottoposti alla normativa dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con con Delibera di G.P. n. 145/30097 del 31.03.2009, e successive modifiche e integrazioni, delle quali rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 6) di stabilire che, nel termine perentorio di **60 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga estesa fino al **30.09.2021** e aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento e volturata al nuovo Ente Beneficiario - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
- 6 . a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la stessa, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 6 . b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario dell'atto integrativo dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 6 . c) le dichiarazioni di cui ai punti 6.a) e 6.b) sopra riportati dovranno essere allegate all'originale dell'atto integrativo della garanzia finanziaria;

- 7) di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 8) di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 10) di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 11) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, per il seguito di rispettiva competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
*Carla Nizzoli

*documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.